

COMUNE DI RIVOLI

Assessorato alla partecipazione, quartieri e diritti di cittadinanza

REGOLAMENTO DELLA CONSULTA DEGLI STRANIERI

Adottato con deliberazione consiliare n. 149 del 16.12.2005

CAPO I - ISTITUZIONE E FUNZIONAMENTO

Articolo 1 - Istituzione della Consulta

- 1.1 Il presente regolamento disciplina l'istituzione e il funzionamento della "Consulta Comunale per gli stranieri", quale organo consultivo dell'Amministrazione e del Consiglio Comunale.
- 1.2 Per stranieri s'intendono i residenti nel Comune di Rivoli con cittadinanza straniera. Agli stranieri residenti sono equiparati gli apolidi.
- 1.3 La Consulta è eletta a suffragio universale con voto libero e segreto dalle cittadine e dai cittadini stranieri o apolidi, nel rispetto di quanto previsto dal presente Regolamento.

Articolo 2 - Finalità e funzioni

- 2.1 La Consulta viene in particolare sentita per l'approvazione delle deliberazioni riguardanti le condizioni degli stranieri nel Comune di Rivoli. E' altresì lo strumento attraverso il quale la Giunta ed il Consiglio sono informati delle condizioni e delle problematiche delle comunità straniere, nonché delle opinioni dei cittadini stranieri sulle questioni che riguardano l'amministrazione del territorio comunale.
- 2.2 La Consulta costituisce il supporto per l'esercizio dei diritti da parte degli stranieri nel Comune, singoli o associati, compresi quelli di partecipazione, di accesso e di informazione, a loro riconosciuti dalle leggi e dallo statuto.
- 2.3 La Consulta costituisce un punto di riferimento per le attività di informazione, di aggregazione e di confronto sulle problematiche della presenza degli stranieri nel Comune di Rivoli, sotto i diversi aspetti dell'istruzione, del lavoro, della cultura, del tempo libero, della salute e dei servizi, allo scopo di favorire il dialogo e l'integrazione tra le diverse culture e la prevenzione di tutte le forme di xenofobia, razzismo, prevaricazione, violenza, per l'affermazione dei diritti della persona umana.
A tal fine la Consulta raccoglie opinioni tra i cittadini stranieri su argomenti salienti della politica che li coinvolgono; esprime pareri su iniziative che investono gli immigrati, adottate da organismi istituzionali; promuove dibattiti ed incontri per agevolare il dialogo tra cittadini, associazioni e istituzioni pubbliche e private presenti nel territorio.

Articolo 3 – Sede

- 3.1 Alla Consulta è garantito dal Comune l'utilizzo del locale dove svolgere normalmente le sue riunioni.

Articolo 4 – Composizione

- 4.1 La Consulta è composta da 12 membri, compreso il Presidente e il Vice Presidente, ne fa parte altresì l'Assessore alla partecipazione, quartieri e diritti di cittadinanza. Nel caso in cui il numero dei candidati risulti essere inferiore a 12 la Consulta verrà formata con il massimo dei candidati eletti non inferiore a 6
- 4.2 I membri della Consulta sono eletti ciascuno in rappresentanza dei residenti stranieri provenienti dalle seguenti aree geografiche:
- a).Europa ed Apolidi;
 - b) Africa;
 - c) America;
 - d) Asia ed Oceania.
- 4.3 I rappresentanti di ogni area sono eletti in modo proporzionale al numero dei residenti.
- 4.4 Il numero dei rappresentanti è definito area per area, come segue:
- a) fino a 70 residenti = 1 rappresentante;
 - b) da 71 a 140 residenti = 2 rappresentanti;
 - c) da 141 a 280 residenti = 4 rappresentanti;
 - d) oltre 280 residenti = 5 rappresentanti.
- 4.5 Maggioranza e minoranza dell'Amministrazione di Rivoli esprimono un loro rappresentante, individuato fra gli stessi consiglieri comunali, preferibilmente con esperienza nel settore, che parteciperà alle riunioni della Consulta senza diritto di voto
- 4.6 La partecipazione alle riunioni della Consulta non comporta alcun compenso.

Articolo 5 – Funzionamento

La Consulta elegge nel suo seno il proprio Presidente.

Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio Comunale, può essere sfiduciato con il voto dei 2/3 i componenti della Consulta. In tal caso nella prima riunione successiva, convocata dall'Amministrazione Comunale, si procede a nuova elezione..

La Consulta può istituire dei gruppi temporanei per l'esame di particolari argomenti.

Le sedute della Consulta sono pubbliche.

La convocazione può essere richiesta dal Presidente, dal Sindaco, dall'Assessore alla partecipazione, quartieri e diritti di cittadinanza, o da almeno 5 membri della Consulta.

I pareri e le proposte della Consulta devono essere comunicati alla Giunta Comunale e Consiglio Comunale.

Il verbale delle riunioni è redatto da un dipendente dell'Ufficio Città Educativa che funge da segretario.

La Consulta si attiene ai principi di democrazia e alle norme dello Statuto Comunale.

La Consulta può dotarsi di un Regolamento che deve essere approvato dalla maggioranza dei componenti e che può prevedere organismi direttivi nelle forme ritenute più opportune per il suo buon funzionamento.

Articolo 6 - Insediamento e scioglimento

- 6.1 La Consulta è insediata dal Sindaco e resta in carica ordinariamente per 5 anni, e comunque fino allo scioglimento del Consiglio Comunale; le elezioni devono essere indette almeno nei tre mesi successivi all'insediamento del nuovo Consiglio.
- 6.2 La prima seduta della Consulta è convocata dal Sindaco che la presiede fino alla elezione del Presidente.
- 6.3 Il Sindaco procede allo scioglimento della Consulta nel caso in cui metà dei componenti risulti decaduta o dimissionaria e non sia più possibile procedere alla surrogazione dei membri decaduti.

Articolo 7 - Sostituzione dei membri

- 7.1 Si considera decaduto il membro della Consulta che perda uno dei requisiti di cui al successivo Art. 8.
- 7.2 In caso di dimissioni, decadenza, decesso di un membro della Consulta, si provvede alla sua sostituzione con il primo dei non eletti nella stessa Lista stranieri.
- 7.3 Qualora la Lista stranieri risulti esaurita, il posto resosi disponibile verrà assegnato alla candidata o al candidato non eletto, più votato, tra altre Liste presentate, dando la precedenza in caso di parità, alla Lista stranieri meno rappresentata nella Consulta.

CAPO II- ELEZIONI.

Articolo 8 - Requisiti degli elettori e degli eletti

- 8.1 Sono elettrici ed elettori della Consulta le cittadine e i cittadini stranieri o apolidi che, alla data di svolgimento delle operazioni elettorali sono in possesso dei seguenti requisiti:
 - a) Cittadinanza di un paese straniero o "status" di apolide; Non è elettore chi è in possesso della doppia cittadinanza (italiana e straniera);
 - b) Essere in regola con la normativa che disciplina il soggiorno degli stranieri in Italia;
 - c) Non si trovino nelle condizioni di cui all'articolo 2 comma 1 del Decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223 (non abbia procedimenti penali in corso o altre cause di impedimento);
 - d) Aver compiuto diciotto anni di età;
 - e) Essere iscritti all'anagrafe del Comune di Rivoli da almeno un anno;
- 8.2 L'esistenza dei requisiti richiesti è comprovata dall'esibizione:
 - a) Del passaporto o altro documento valido per l'espatrio o carta d'identità italiana;
 - b) Della carta di soggiorno o del permesso di soggiorno o della ricevuta attestante l'avvenuta presentazione della domanda di rinnovo.

Articolo 9 - Indizione delle elezioni della consulta stranieri

- 9.1 Il Sindaco indice le elezioni con proprio atto, contestualmente individua i componenti della Commissione elettorale e fissa i termini e le modalità di svolgimento della procedura elettorale.
- 9.2 Nello stesso atto determina:
 - a) La data delle consultazioni;

- b) Le modalità di presentazione delle candidature;
 - c) L'orario di apertura e chiusura del seggio nonché il numero, collocazione e costituzione dei seggi elettorali.
- 9.3 Delle elezioni è data adeguata pubblicizzazione e tempestiva informazione ai cittadini interessati con ogni mezzo idoneo.
- 9.4 La disciplina di dettaglio per l'effettuazione dell'elezione della Consulta stranieri è stabilita con ordinanza del Sindaco da emanarsi almeno 60 giorni prima della data delle consultazioni in attuazione delle prescrizioni del presente regolamento e in osservanza dei principi della legislazione vigente.

Articolo 10 - Liste elettorali stranieri

- 10.1 L'elezione dei componenti della Consulta avviene sulla base di liste elettorali immigrati, ciascuna delle quali deve essere composta da candidati rappresentanti d'almeno 2 aree geografiche differenti.
- 10.2 I promotori di ogni Lista stranieri, singoli o riuniti in Comitato, debbono, al fine della presentazione delle candidature, raccogliere almeno 30 e non più di 60 firme di aventi diritto al voto. Ogni elettore può sottoscrivere una sola Lista stranieri. Le firme devono essere regolarmente autenticate, a mente dell'art. 20 D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361.
- 10.3 Le Liste stranieri devono essere presentate in Comune a pena di inammissibilità, entro o non oltre il trentesimo giorno successivo alla data di indizione delle consultazioni.
- 10.4 Ogni Lista stranieri deve comprendere un numero di candidati non inferiore a 6 e non superiore a 12.
- 10.5 Le Liste stranieri, redatte anche in lingua italiana, devono necessariamente indicare:
- a) Il simbolo e la denominazione della Lista;
 - b) Cognome, nome e luogo di nascita, cittadinanza dei candidati e numero progressivo di Lista.
- 10.6 Alle Liste stranieri presentate è assegnato un numero in base all'ordine di sorteggio.
- 10.7 Ogni candidata o candidato entro il termine previsto per la presentazione delle liste immigrati, deve rilasciare dichiarazione di accettazione della carica e dichiarazione sostitutiva relativa al possesso dei requisiti indicati all'Art. 8.

Articolo 11 - nucleo operativo elettorale

- 11.1 Il Nucleo Operativo Elettorale è formato dai seguenti membri o loro delegati:
- a) Sindaco, che presiede;
 - b) Segretario generale;
 - c) Dirigente dell'Area a cui fanno capo i Servizi Demografici;
 - d) 1 Consigliere comunale espresso dai gruppi di maggioranza;
 - e) 1 Consigliere comunale espresso dai gruppi di minoranza.
- 11.2 Il Nucleo Operativo Elettorale:
- a) Richiede all'Ufficio Anagrafe del Comune gli elenchi delle cittadine e dei cittadini stranieri iscritti presso l'Anagrafe del Comune e che abbiano compiuto 18 anni di età;
 - b) Forma le Liste stranieri degli aventi diritto al voto;
 - c) Verifica l'esistenza delle condizioni necessarie per la presentazione delle Liste stranieri e delle candidature;
 - d) Procede ai controlli sulle dichiarazioni sostitutive;

- e) Risolve tutte le controversie insorte nello svolgimento della procedura elettorale;
 - f) Raccoglie i dati provenienti da seggi;
 - g) Proclama gli eletti previa verifica della regolarità delle operazioni di scrutinio.
- 11.3 La riunione del Nucleo Operativo Elettorale è valida qualora siano presenti meno due terzi dei componenti.
- 11.4 Le decisioni sono adottate a maggioranza dei componenti assegnati.

Articolo 12 - Scheda di votazione

- 12.1 La scheda elettorale reca i simboli delle Liste stranieri e gli spazi necessari ad assegnare la preferenza al candidato prescelto per area geografica.

Articolo 13 - Seggio elettorale

- 12.1 Al seggio elettorale spetta il compimento delle azioni di voto. Esso si compone da un Presidente e da almeno due scrutatori.
- 12.2 Per la validità delle operazioni è sufficiente che siano presenti almeno 2 componenti.
- 12.3 A ciascuno seggio è ammesso un solo rappresentante per ogni lista presentata.
- 12.4 I componenti del seggio sono nominati con atto del Presidente del Nucleo Operativo Elettorale

Articolo 14 - Operazioni di voto

- 14.1 Le operazioni di voto per le elezioni dei membri del Consiglio si svolgono nell'arco di un solo giorno.
- 14.2 Gli elettori debbono presentarsi al seggio muniti dei documenti di cui all'art. 8, comma 2.
- 14.3 Essi possono esprimere il voto di Lista stranieri barrando il simbolo e un solo voto di preferenza per ogni area geografica della stessa Lista.
- 14.4 Nel caso in cui venga espresso il solo voto di Lista esso si conteggia solo per la Lista.
Nel caso venga espresso il solo voto di preferenza esso vale anche per la Lista.
- 14.5 La scheda è nulla se presenta segni di riconoscimento o non esprime in maniera univoca la volontà dell'elettore o dell'elettore.
- 14.6 Lo scrutinio inizia subito dopo la chiusura dei seggi.
- 14.7 Le schede nulle e le schede bianche non vengono computate nel totale dei voti validi espressi.
- 14.8 Qualora per ogni area vengono presentate più Liste stranieri, risulteranno eletti i candidati che avranno ottenuto a livello di Lista il maggior numero di preferenze fino alla concorrenza del numero di eletti previsto per la rispettiva area geografica.
- 14.9 Qualora per un'area geografica venga presentata una sola Lista, risulteranno eletti i candidati maggiormente votati fino alla concorrenza del numero d'eletti previsti per la rispettiva area geografica.

Articolo 15 - Proclamazione degli eletti

- 15.1 La Commissione Elettorale effettuate le operazioni di scrutinio, provvede alla proclamazione degli eletti.

- 15.2 Sono eletti membri della Consulta i candidati che risultano aver il maggior numero di preferenze all'interno della Lista stranieri fino a concorrenza dei seggi spettanti. In caso di parità di voti di preferenza il seggio spetta al candidato anagraficamente più anziano.

Articolo 16 - Norme transitorie e finali

A seguito dell'approvazione del presente Regolamento, il Sindaco provvede ad indire le elezioni entro 90 giorni dalla esecutività della presente deliberazione.